



COMUNE CAPESTRANO
Provincia di L'Aquila

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 22-11-2021

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE TERRE CIVICHE- FG 8 PART.98/PARTE-CAVA SITA IN VIA DEGLI ALPI NEL COMUNE DI CAPESTRANO SI SENSI DELLA L.R 54/83- PROCEDIMENTO PAUR AUTORIZZATIVO PER AMPLIAMENTO DELLA CAVA ESISTENTE NEL COMUNE DI CAPESTRANO ALLA VIA DEGLI ALPI-DITTA DI CARLO MARIO SRL CODICE PRATICA 20/57971

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre alle ore 18:40 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Ordinaria sulla piattaforma ASMEL, ai sensi dell'art.73 del D.L n.18 del 17.03.2020 e con le modalità di cui al decreto sindacale n.19 del 23.11.2020 con l'intervento dei signori:

Antonio D'Alfonso	Presente
Davide Fontecchio	Presente
Giancarlo Ranieri	Presente
Serena Beber	Presente
Mario Ciccone	Assente
Luca Colantoni	Presente
Antonio Giancola	Presente
Cristina D'Alfonso	Presente
Daniela De Dominicis	Presente
Marina Capulli	Presente
Luigi Capaldi	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Presiede il Sindaco Antonio D'Alfonso.

Partecipa sempre in collegamento in videoconferenza sulla piattaforma ASMEL, il Segretario Dott.ssa Carla Monaco.

Raggiunto il collegamento simultaneo della maggioranza dei componenti dell'organo ed accertato da parte del Segretario il quorum dei presenti necessario per la validità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25.03.1999, si è deliberato in favore del mutamento di destinazione d'uso del terreno individuato al FG. 8 part. 98 del Comune di Capestrano ad esclusione della porzione di terreno su cui innesta la viabilità pubblica, in seguito alla richiesta formulata dalla ditta Di Carlo Mario & C. snc e dalla ditta Carbocalcio Sud snc con nota del 02/07/1998 ai sensi della L.R. 03/03/1998 n. 25;

con Ordinanza Dirigenziale – Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Bonifica e Foreste – Ufficio Tratturi ed Usi Civici n. 842/Usi Civici del 09.10.2000 è stata data l'autorizzazione per la concessione di terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale a favore della ditta Di Carlo Mario e Carbocalcio Sud nonché l'autorizzazione alla stipula degli atti conseguenti nel pieno rispetto e con la più scrupolosa osservanza delle disposizioni riportate nell'Ordinanza n. 842/2000 e della normativa vigente per la repressione del fenomeno della delinquenza mafiosa organizzata;

con successivo contratto di Concessione Rep n. 38 del 26.01.2006 veniva stipulato l'atto di Concessione relativo alla Part. 98/parte del FG. 8 per una durata di anni 10 senza tacita riconduzione a decorrere dalla stipula del contratto, alle condizioni stabilite dalla regione con determina Dirigenziale n. 11475 del 25.11.2004 e a quelle di cui alla Conferenza dei Servizi del 27.05.2005;

che con Contratto di Concessione Rep. 73 del 07.05.2018 - in seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive, nella seduta del 05.10.2016 in cui si è espresso parere favorevole con condizioni alla richiesta di proroga per il completamento dei lavori ed in seguito alla richiesta della ditta Di Carlo Mario alla stipula di nuova concessione per la part. 98/parte, indispensabile per l'esecuzione dei lavori in quanto adiacente e complementare con quella di sua proprietà sulle quali ha l'obbligatorietà di portare a compimento i lavori previsti nel progetto della cava e per il risanamento ambientale – si è proceduto alla proroga di ulteriori 3 anni della concessione della particella 98/parte (di mq 25.470) e quindi sino alla data del 06.05.2021;

che in data 19.02.2021 con prot. 590 la Ditta Di Carlo Mario srl ha presentato istanza di concessione dei terreni demaniali civici già mutati di destinazione d'uso per l'ultimazione dei lavori di coltivazione cava e sistemazione ambientale per la durata di anni cinque rilevando anche che era in corso di esame da parte della Regione un progetto di definitiva sistemazione ambientale e che il termine richiesto (di 5 anni) era il termine minimo occorrente per la realizzazione di detto progetto;

che in seguito alla pandemia Covid 19 ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 18/2020 c.d. "Cura Italia" (come modificato e integrato dall'articolo 3-bis del Decreto-legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), gli atti di assenso della pubblica amministrazione mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31.12.2021;

Preso atto che

- con nota acquisita in atti della Regione Abruzzo al prot.n. 57971 del 27/02/2020, la ditta Di Carlo Mario S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al “Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località via degli Api” sulle pat.lle 32b – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) – 98 (parte b) - 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 - 878 - 895-ex porzione strada del FG. 8;
- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con Giudizio n. 3551 del 11.11.2021 prot. 2021/404027 del 15.10.2021 del CCR-VIA – Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto “Rinnovo ed Ampliamento” riferito all'intervento proposto dalla ditta Di Carlo Mario, veniva espresso parere favorevole con n. 2 condizioni ambientali, sul progetto sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e V.Inc.A. ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. - acquisito agli atti del Comune con prot. 3710 del 17.11.2021; - ALLEGATO
- che in data 17.11.2021 con prot. 3706 è stato acquisito agli atti del Comune il Verbale Favorevole dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi del 15.11.2021 – Provvedimento Autorizzatorio unico Regionale PAUR - ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riferito alla Pratica 20/0057971 – Progetto Cava inerti – richiedente Di Carlo Mario, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni ed i pareri positivi relativi al progetto di ampliamento ed in particolare l'indicazione dei mc autorizzati (960.113 mc.), durata del progetto (anni 16) e che la polizza fideiussoria ritenuta congrua è di € 300.000,00; - ALLEGATO
- **Rilevato** che in sede di conferenza di servizi è stato comunicato che il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA del 11 novembre 2021 ed è stato rilasciato parere favorevole con due prescrizioni ambientali – Giudizio n. 3551 del 11.11.2021 prot. 2021/404027 del 15/10/2021 nel quale, per un evidente mero errore materiale è stata omessa la part.98/parte contenuta nella istanza e negli atti progettuali;

Richiamato l'art. 63 delle NTA del PRE vigente nel Comune di Capestrano – regime transitorio - compatibilità dell'attività estrattiva di cave già operanti in zona agricola *“In via transitoria, le cave, eventualmente operanti al momento dell'adozione delle presenti norme, potranno continuare l'attività estrattiva solo ed in quanto ottengano una apposita autorizzazione comunale: tale autorizzazione può essere rilasciata dal sindaco, sono in base alla presentazione, da parte della impresa estrattiva, di un preciso programma della sua attività, il quale specifichi la perimetrazione delle superfici interessate alla attività estrattiva, la profondità degli scavi, le risultanze della perizia idrogeologica e contenga l'impegno, da parte dell'impresa, al ripristino integrale della superficie scavata, mediante terreno agrario. ...omissis... L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'attività in argomento rientra nel piano delle attività estrattive della Regione Abruzzo.”*

Viste le particelle per cui si richiede l'ampliamento distinte al FG 8 part 32b – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) – 98 (parte b) - 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 - 878 - 895-ex porzione strada;

Tenuto conto che all'interno dell'area coltivata insiste la part. 98 di proprietà del comune la cui concessione di parte della stessa ha scadenza il 31/12/2021;

Tenuto conto che la particella 32 nella sua interezza non ha avuto il cambio di destinazione e pertanto non potrà essere ricompresa all'interno dell'area di coltivazione della cava e che la ditta in corso dell'iter di esame del PAUR ha ridotto la richiesta di ampliamento della cava escludendo la porzione che interessava una parte del sedime stradale

Considerata assolta la pubblicità dell'intervento mediante la pubblicazione del progetto presentato nell'ambito del procedimento ex-art. 27 bis del D.Lgs .152/2006 sullo Sportello Regionale Ambientale;

Considerate le evidenze progettuali, la natura mista pubblico privata delle proprietà fondiari oggetto del progetto di coltivazione, con prevalenza dell'intervento su particelle private, di per sé unitario e valutato nel suo complesso, in sede di CCR-VIA come su meglio precisato e che lo stesso interessa anche la richiamata particella 98 già oggetto di precedente concessione.

Considerato che la particella demaniale 98/parte della superficie di mq 25.470, come interessata dal progetto di coltivazione, ovvero per una cubatura di progetto mc. 174.335 non presenta le condizioni oggettive di una autonoma coltivabilità, tale da essere essa stessa oggetto di autonomo atto di concessione per i motivi che seguono:

- 1) l'intervento in sede di valutazione ambientale è stato oggetto del giudizio CCR-VIA nella sua unitarietà;
- 2) la realizzazione sulla medesima area pubblica di un autonomo progetto di coltivazione, vista la localizzazione della strada vicinale Via degli Api in sommità laterale dell'area di progetto, la fascia di rispetto prevista dall'art. 104 del DPR 128/59 dalla medesima, la distanza dai confinanti fondi di proprietà della ditta Di Carlo di cui all'art. 813 del Codice Civile, l'accentuata differenza di quota tra la menzionata strada vicinale e il piano di coltivazione della cava, il complessivo stato dei luoghi oggetto di coltivazione come risultante dalle tavole progettuali, che non consentirebbero la coltivazione degli stessi volumi di demanio civico, reso invece possibile solo con l'ampliamento dell'esistente e la coltivazione in maniera unitaria con la parte in proprietà della ditta confinante, in quanto in assenza di tali requisiti sarebbe possibile estrarre volumi sensibilmente inferiori che non utilizzerebbero la complessiva potenzialità del giacimento.
- 3) l'ottimale sfruttamento della risorsa mineraria costituisce interesse pubblico generale ai sensi del RD 1443/27.
- 4) l'art 14 della LR 54/1983, parametrizza i canoni demaniali in funzione della cubatura di materiale estraibile, così come nel medesimo modo è parametrato il contributo addizionale di cui all'art 13 bis della medesima legge, e pertanto oltre l'interesse generale all'ottimale sfruttamento della risorsa estrattiva vi è l'ulteriore interesse pubblico determinato dagli introiti derivanti dai canoni demaniali e dalla convenzione di cui all'art. 13bis della LR 54/1983 e che questi verrebbero notevolmente a ridursi in caso di destinazione dell'area pubblica ad un autonomo progetto di coltivazione.

Considerato, per i suestesi motivi che l'autonomo affidamento in concessione della particella 98/p per attività di coltivazione diversa dall'ampliamento della cava esistente non sarebbe conveniente per l'amministrazione, ma anzi determinerebbe un pregiudizio erariale.

Considerato che, medio tempore, non vi sono state osservazioni o manifestazioni d'interesse alcuna, nonostante la pubblicità del procedimento relativo al progetto di ampliamento della cava prevista dalla specifica procedura di PAUR di altri operatori economici sulla medesima area;

Rilevato che, al fine della chiusura del procedimento PAUR è necessario provvedere al rinnovo della concessione relativa alla particella 98/parte del FG. 8 contenuta nel progetto di ampliamento con successivo risanamento ambientale e che non si ravvedono, per le motivazioni sopra esposte motivi ostativi;

Tutto quanto visto e considerato

Con la seguente votazione

Favorevoli n. 9

Astenuti 0

Contrari n.1 (Capaldi)

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta della ditta Di Carlo Mario srl relativa alla concessione della Part. 98/parte del FG. 8 della superficie di mq. 25.470, nei termini e per le finalità di cui al progetto di rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e risanamento ambientale finale discusso ed approvato in sede di PAUR attraverso il Giudizio CCR-VIA n. 3551 del 11.11.2021 e Verbale di conferenza dei Servizi - ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – del 15.11.2021;

2. che la durata della concessione sia pari alla durata del progetto così come approvato nell'atto di chiusura del procedimento PAUR che alla data della conferenza dei servizi del 15.11.2021 risulta pari a 16 anni;

3. di demandare al Sindaco la stipula del contratto di Concessione secondo lo schema allegato al presente atto che si approva in quanto il Decreto Sindacale n. 1 del 01.04.2021 esclude dalle competenze del responsabile dell'ufficio tecnico i procedimenti relativi alla L.R. 54/1983;

4. di trasmettere il presente atto unitamente al contratto di concessione alla segreteria CCR-via alla seguente pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it;

5. di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio comunale.

6. di rendere con la seguente votazione espresse nelle forme di legge:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 0

Contrari n.1 (Capaldi)

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Antonio D'Alfonso

Il Segretario

Dott.ssa Carla Monaco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi
dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Capestrano,

Il Messo Comunale

Fernando Di Gregorio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-11-2021 ai sensi dell'Art.
134 D.Lgs267/00, perché:

✓ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Capestrano

Il Segretario

Dott.ssa Carla Monaco